

VOTO DI AMMISSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p><i>L'ammissione o non ammissione all'Esame di Stato deve essere formulata mediante una valutazione in decimi alla quale concorre tutto il percorso effettuato dall'alunno nell'arco del triennio.</i></p> <p><i>Quindi il Consiglio di classe, nel formulare il voto di ammissione, deve tener conto non solo degli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno ma anche degli esiti dei due anni precedenti. Inoltre dovranno essere presi in considerazione i seguenti indicatori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ impegno</li> <li>▪ interesse e partecipazione</li> <li>▪ attenzione</li> <li>▪ evoluzione del processo di apprendimento</li> <li>▪ rispetto delle regole</li> <li>▪ partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o extrascolastiche</li> <li>▪ eventuali condizioni di disagio socio/ambientale</li> </ul> <p><i>Il voto di ammissione viene formulato durante gli scrutini finali, a conclusione del terzo anno.</i></p> <p><i>In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame.</i></p>	<p><i>In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definite dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;</i></li> <li>• <i>non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;</i></li> <li>• <i>aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi, salvo differenti indicazioni normative.</i></li> </ul> <p><i>Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. (art 2 comma 1 e 2 del D.M n 41 del 03/10/2017)</i></p> <p><i>In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.</i></p> <p><i>Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. (art 6 e 7 D.Lgs.n.62 del 13/4/2017 e nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017)</i></p>